

## MORMATIVA RELATIVA ALLO SCARICO DI ACQUA UTILIZZATA

Dott.ssa Enrica Illeni Sivi  
Provincia di Milano – U.O. Tutela e risorse Idriche  
C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano

Il D. Lgs. 11.5.99 n.152 ha dato attuazione alle direttive CEE n. 91/271 in materia di trattamento di acque reflue e n. 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole abrogando integralmente, eccezion fatta per le norme tecniche la legge 10.5.1976 e successive modifiche e integrazioni.

I principi fondamentali sui quali si basava la legge Merli erano:

- l'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione prima di attivare lo scarico ;  
- il rispetto dei limiti di accettabilità prestabiliti dalla legge.

La legge Merli non definiva il concetto di scarico e solo successivamente sono stati individuati i requisiti necessari perchè uno scarico possa definirsi tale:

- la provenienza da un insediamento produttivo o civile o da un sistema fognario;  
- il carattere continuo , periodico , continuo ma non unico o occasionale;  
- il suo stato liquido.

La definizione della natura dello scarico ai fini dell'applicazione della legge 319/76 è stata introdotta dall'art. 1 quater della legge 690/76 in base alla quale dovevano intendersi per insediamenti produttivi uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano con carattere di continuità attività di produzione di beni.

Sono stati invece considerati civili gli scarichi provenienti da un edificio o un complesso di edifici adibiti ad abitazione, ad attività ricreative, sportive, scolastiche, ovvero ogni altra attività, compresa la produzione di beni che dia origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Possono quindi essere assimilati agli scarichi civili anche quelli provenienti da attività di prestazioni di servizi sempre che dall'esito di opportuni accertamenti analitici risultino assimilabili per qualità agli scarichi di insediamenti abitativi.

La legge Merli distingueva quindi gli scarichi in funzione della loro provenienza e cioè tra scarichi da insediamenti produttivi e scarichi da insediamenti civili presupponendo una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla

provenienza. Tale criterio è stato abbandonato dovendosi adeguare alla normativa europea che ha imposto di differenziare gli scarichi in relazione al corpo ricettore ed alla tipologia delle acque di scarico.

Nella direttiva CEE infatti si definiscono le acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti residenziali, da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano, acque reflue industriali quelle derivanti da impianti industriali e commerciali e acque reflue urbane il miscuglio di acque reflue domestiche e industriali, nonchè le acque meteoriche di dilavamento.

E' stata quindi abolita la tradizionale distinzione fra scarichi da insediamenti produttivi e scarichi da insediamenti civili e sostituita con quella di scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue industriali; è stata mantenuta l'assimilazione di scarichi provenienti da imprese agricole a quella di scarichi civili (art. 28); si è differenziato lo scarico in relazione al luogo di immissione (corso d'acqua superficiale, suolo, sottosuolo, reti fognarie).

Come per la legge 319/76 anche per il D.Lgs. n. 152 tutti gli scarichi devono essere autorizzati preventivamente e devono garantire il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dallo Stato in linea generale ed indicati nell'All. 5. A questo proposito si ritiene di dover osservare che la nuova normativa, a differenza di quanto stabilito dalla legislazione ormai abrogata che aveva fondato l'accettabilità dei limiti sulla esclusiva considerazione della concentrazione delle sostanze inquinanti nello scarico, tiene conto del flusso di massa immesso nell'ambiente idrico nell'unità di tempo considerata.

Le Regioni tuttavia in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità possono stabilire per i singoli corpi idrici limiti diversi. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla legge 319/76 che stabiliva limiti uniformi per tutto il territorio nazionale e per qualsiasi corpo idrico. Seconda innovazione è costituita dalla potestà riconosciuta alle regioni di definire valori limite di emissione tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili con facoltà di variarli rispetto a quelli fissati nell'allegato 5.

I limiti potranno essere più restrittivi o meno restrittivi tranne in tale seconda ipotesi che per le sostanze definite pericolose (art.28). In caso di accertato pericolo per l'ambiente l'autorizzazione potrà contenere valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati nelle Tabb.3A e 5 tenendo conto della tossicità, persistenza e bioaccumulabilità della sostanza considerata.

La misurazione degli scarichi è effettuata subito a monte del punto di scarico (art.28).

Per le sostanze pericolose la misurazione è effettuata all'uscita dello stabilimento dove è trattata la sostanza medesima (art.32). Gli scarichi devono essere resi accessibili e l'autorità competente al controllo è autorizzata ad accedere ai luoghi degli stessi (art. 28 e 50). Non è ammessa la diluizione dello scarico con acque prelevate esclusivamente allo scopo né con acque di raffreddamento e lavaggio degli scarichi parziali contenenti metalli e non metalli di natura tossica. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può tuttavia prescrivere che le acque di raffreddamento e lavaggio siano tenute separate dagli scarichi terminali e che se gli scarichi parziali subiscono un pretrattamento prima della loro confluenza nello scarico finale o se contenenti sostanze pericolose, trattati come rifiuti.

Per le autorizzazioni non si rilevano particolari novità rispetto a quanto stabilito dalla legge Merli confermando la configurazione dell'autorizzazione come specifica (deve contenere le prescrizioni tecniche necessarie alla tutela del corpo idrico) temporanea (durata quadriennale) rinnovabile ed espressa.

Nel caso di scarichi in corso d'acqua superficiale con portata nulla per oltre 120 gg. l'anno o in corpo idrico non significativo l'autorizzazione dovrà tenere conto del periodo di portata nulla e della limitata capacità di diluizione del corpo idrico fissando prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
- quantità di acqua da prelevare nell'anno solare;
- corpo ricettore;
- punto previsto per i prelievi e per l'effettuazione dei controlli;
- descrizione del sistema complessivo di scarico ivi comprese le operazioni ad esse funzionalmente connesse;
- eventuale sistema di misurazione del flusso di scarico;
- mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose deve essere indicata:

- la capacità di produzione con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi del singolo stabilimento industriale che comporta la lavorazione, produzione e trasformazione della sostanza tossica;

il fabbisogno orario d'acqua per ogni specifico processo produttivo.

Ferme restando le norme sanzionatorie di cui al titolo V in caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente al controllo procede secondo la gravità dell'infrazione

1. alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità,
2. alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,
3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (art.51).

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato 5 in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore fin dalla loro attivazione se trattasi di scarichi nuovi o mai autorizzati, se trattasi di scarichi esistenti, ovvero già autorizzati si deve fare riferimento alle norme transitorie ed in particolare all'art. 62 c.11, il quale prevede che i titolari di questi scarichi devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto 152/99 con l'obbligo, c.12, nel frattempo, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

Le acque reflue urbane devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario o equivalente in conformità con l'allegato 5 e secondo le cadenze temporali di seguito elencate: entro il 31.12.2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 AE, entro il 31.12.2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di AE compreso fra i 10.000 e i 15.000.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'art. 31 se già esistenti, sempre alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero per i quali siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori, devono uniformarsi secondo le cadenze già indicate alle norme di emissione di cui alla tab. 1 dell'allegato 5; gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane non ancora esistenti sempre alla stessa data devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla data di entrata in esercizio degli stessi.

## SANZIONI

**Superamento dei limiti di legge. Le sanzioni amministrative.**

Il principio fondamentale contenuto nel D. Lgs. 152/99 in merito al regime sanzionatorio

è che l'effettuazione di uno scarico che superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del decreto in esame è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a cinquanta milioni.

Alla stessa sanzione sono soggetti gli scarichi effettuati in violazione dei diversi limiti stabiliti dalle Regioni in deroga agli standards nazionali, ai sensi dell'art. 28 che autorizza le Amministrazioni Regionali ad imporre limiti più restrittivi di quelli di cui all'all.5.

Stesso regime sanzionatorio è previsto per il superamento dei limiti fissati per particolari scarichi ai sensi dell'art. 34 dall'Autorità di controllo in sede di rilascio dell'autorizzazione qualora sussista un accertato pericolo per l'ambiente.

All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede a Regione, la quale con propria legge 5 gennaio 2000 n. 1 (B.U.R.L. 10 gennaio 2000 1^supplemento ordinario al n.2) ha delegato alle Province le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Per nessuna sanzione amministrativa è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 689/81

### **Sanzioni penali.**

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione per le acque reflue industriali è ancora sanzionata penalmente, mentre lo stesso comportamento omissivo per le acque reflue domestiche e/o urbane è soggetto ad accertamento di illecito amministrativo.

Sempre alla sanzione penale è soggetto chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali supera i valori limite fissati i valori limite della tab. 3 dell'all. 5, in relazione alle sostanze di cui alla tab. 5.

Penalmente è sanzionata anche l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di di sostanze indicate nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dall'Autorità competente a norma dell'art. 34.

### **Le violazioni del regime transitorio.**

Ai sensi dell'art. 62 comma 12 coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue sono obbligati fino al momento in cui debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento osservando le prescrizioni e le norme tecniche stabilite dalle Regioni, dall'Ente gestore della pubblica fognatura se compatibili con le disposizioni del decreto in esame.

In caso di violazione della norma la sanzione è amministrativa per le acque domestiche, penale per le acque reflue industriali.

## **DANNO AMBIENTALE.**

L'articolo 58 delinea le procedure connesse per il principio del danno ambientale e della bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e viene riportata l'intera costruzione dell'analoghi prassi della bonifica prevista dal D. lgs. 22/97.

In base al comma 1 chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del D. lgs. provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, "è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del Dlgs 22/97".

Va sottolineato che mentre l'art. 17 del D. lgs. 22/97 ricollega l'obbligo di bonifica dei siti non soltanto ad un fatto doloso o colposo in senso stretto ma anche ad un fatto accidentale, l'art. in esame elimina il fatto accidentale e presuppone un accertamento amministrativo per le violazioni amministrative o giurisdizionale per le violazioni penali prima di far scattare la procedura connessa.

L'inosservanza dell'obbligo di bonifica è sanzionata penalmente.

Qualora il danno ambientale non sia facilmente quantificabile si applicherà un meccanismo di predeterminazione automatica commisurata all'entità delle sanzioni, amministrative o penali, irrogate.